



17170-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

FAUSTO IZZO

- Presidente -

Sent. n. sez. 212/2021

CLAUDIO CERRONI

UP - 28/01/2021

ALDO ACETO

- Relatore -

R.G.N. 15565/2020

GIANNI FILIPPO REYNAUD

Motivazione Semplificata

ANTONIO CORBO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di LECCE

Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

VALENTINA MANUALI che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza

impugnata.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il sig. (omissis) ricorre per l'annullamento della sentenza del 16/12/2019 della Corte di appello di Lecce che, in riforma della sentenza del 23/01/2019 del Tribunale di Brindisi da lui impugnata, ha ridotto la confisca «*nei limiti del profitto ricavato dall'evasione delle imposte IRPEF ed IVA per effetto della dichiarazione fraudolenta mediante uso delle fatture n. 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 emesse dalla ditta (omissis) »*, confermando nel resto la condanna alla pena (principale) di un anno e sette mesi di reclusione (oltre pene accessorie) per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 2, d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Brindisi il 02/08/2012.

1.1. Con unico motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 205, 236 e 322-ter cod. pen., 1, comma 143, legge n. 244 del 2007.

Premette che la Corte di appello ha giustamente emendato l'errore del primo Giudice il quale aveva quantificato il profitto confiscabile sommando l'imposta evasa a seguito dell'utilizzazione delle fatture indicate nella rubrica a quella accertata a seguito del recupero a tassazione di ricavi non dichiarati (estranei all'imputazione). Lamenta però che la Corte di appello non avrebbe dovuto rimandare alla fase esecutiva la concreta determinazione del *quantum* confiscabile, trattandosi di questione che doveva essere risolta in sede di cognizione.

2. Il ricorso è infondato.

3. Osserva il Collegio:

3.1. il Tribunale aveva quantificato il profitto confiscabile nella misura di € 111.754,00 sommando all'imposta evasa mediante l'uso delle fatture indicate nella rubrica quella accertata in sede amministrativa a seguito del recupero a tassazione di ricavi non dichiarati;

3.2. la Corte di appello, accogliendo sul punto l'impugnazione dell'imputato, ha espunto dal profitto confiscabile le somme non causalmente ricollegabili allo specifico reato contestato, indicando in € 100.300,00 l'imponibile IRPEF illecitamente abbattuto mediante le fatture sopra indicate ed adottando la formula indicata nel dispositivo lasciando sostanzialmente al pubblico ministero di determinare in concreto tale somma in sede esecutiva;

3.3. il ricorrente allega la violazione dell'art. 322-ter, comma terzo, cod. pen. (a mente del quale «*il giudice con la sentenza di condanna determina le somme di danaro o i beni assoggettati a confisca*») e cita giurisprudenza della Corte di

cassazione in tema di determinazione del profitto confiscabile ad opera del GIP in sede di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente;

3.4.sennonché, premesso che analoga previsione non è contenuta nell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 (norma applicabile al caso di specie), non è estranea alla latitudine semantica del verbo "determinare" l'attività del fissare con esattezza o con precisione (nel caso di specie) un valore non solo esprimendolo direttamente in termini numerici ma anche indicando, quando ciò non sia immediatamente possibile, i confini precisi ed incontestati nei quali muoversi indicando una semplice formula matematica la cui applicazione non richiede alcun margine di apprezzamento ma la pura e semplice esecuzione dell'operazione stessa;

3.5.nel caso in esame, la Corte di appello ha indicato le coordinate precise ed inequivocabili per la determinazione del profitto, coordinate non contestate né in fatto né in diritto; si tratta, dunque, di un'operazione di ricalcolo dell'imposta evasa in conseguenza del delitto contestato che consiste nel sottrarre dall'imponibile complessivamente accertato a fini IRPEF la quota parte attribuibile ai ricavi non dichiarati (€ 116.249,00), nell'applicare alla differenza la medesima aliquota impositiva, nel detrarre al risultato ottenuto l'imposta effettivamente dichiarata e nell'aggiungere a tale valore quella evasa a fini IVA (€ 20.349,00);

3.6.si aggiunga, quale ulteriore elemento a supporto della inammissibilità del ricorso, che, date le premesse, il (omissis) non ha alcun interesse immediato a diretto a impugnare la decisione del giudice di merito del quale condivide i termini e le modalità del calcolo del profitto, essendo piuttosto interesse dell'organo deputato all'esecuzione del provvedimento a dolersi della sua ipotetica genericità; fino a quando il pubblico ministero non avrà quantificato il profitto il condannato non avrà un interesse concreto a contestarne il risultato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 28/01/2021.

Il Consigliere estensore

Aldo Aceto

Il Presidente

Fausto Izzo

